



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 229**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Soranzo, Polato, Razzolini, Formaggio, Pavanetto, Andreoli, Bet, Bozza e Giacomini

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988 N. 30  
“DISCIPLINA DELLA RACCOLTA COLTIVAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 settembre 2023.

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988 N. 30  
“DISCIPLINA DELLA RACCOLTA COLTIVAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI”**

*Relazione:*

*Il Veneto è una terra fortunata, dalle mille sfaccettature, dove la diversità del territorio si traduce in tradizioni anche enogastronomiche di lunga data; nonostante il facile binomio Veneto-vino sia assolutamente veritiero, il territorio ha molto altro da offrire. In Veneto sono molte le aree vocate alla produzione e coltivazione del tartufo.*

*Nella nostra Regione sono molte le aree in cui possiamo raccogliere le principali specie tartufigene commercializzabili. Le principali specie esistenti sono: lo “scorzone”, “l’uncinato”, il “bianchetto”, il “nero pregiato” ed “il bianco pregiato”. I principali areali nei quali troviamo il tartufo a livello regionale sono: i Colli Euganei, i Colli Berici, le colline Moreniche del Garda, il Monte Baldo e i Monti Lessini, il Delta Polesano ma anche il bellunese e il trevigiano.*

*Un bene che, probabilmente a causa della poca attenzione dedicata alla sua promozione, non riesce ad emergere fra le tante risorse di cui noi veneti possiamo vantarci. Il nostro territorio non è meno generoso di tutte le altre regioni d’Italia dove il tartufo, nelle versioni più o meno pregiate, riesce a calamitare maggior interesse.*

*La legge regionale 30 del 28 giugno 1988 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi” contiene, all’articolo 15 “Interventi a favore della tartuficoltura disposizioni per il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione della tartuficoltura”. Questa legge racchiude un insieme di ambiti che vanno dagli studi, ricerche, sperimentazioni, divulgazione, assistenza tecnico-agronomica, attività formative di qualificazione, aggiornamento del personale fino alla coltivazione nei vivai regionali di piante tartufigene adeguatamente micorrizzate. Il comma 2 dispone “La Giunta regionale può inoltre concedere contributi a enti pubblici, associazioni del settore e privati che assumono direttamente iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartufigolo”. Declinando poi al comma 3 ed al comma 4, forme e modalità per la concessione del contributo medesimo. La Regione quindi, da un lato assume direttamente iniziative (studi, attività formative, coltivazione di piante idonee nei vivai regionali ed attività tecnico - scientifiche, quali la micorizzazione), dall’altro, prevede degli interventi di valorizzazione, su iniziativa di enti pubblici, associazioni e privati.*

*Gli interventi regionali in passato non sono mancati, vedi la Deliberazione di Giunta regionale n. 2441 del 29 dicembre 2011 in tema di interventi a favore della tartuficoltura e il documento di linee guida per la pianificazione di interventi di sostegno e sviluppo del settore.*

*A distanza di diversi anni, si ritiene utile e necessario rivitalizzare la normativa vigente e l’azione regionale con il presente progetto di legge. Tale progetto propone all’articolo 1 la modifica dell’articolo 15 della suddetta legge regionale, introducendo una attualizzazione ed una maggior specificità delle linee di intervento previste, in capo alla Giunta regionale, inserendo le seguenti iniziative:*

1. *azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie controllate e coltivate attraverso adeguati interventi colturali, prestando attenzione agli equilibri naturali preesistenti, alla difesa ed al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree vocate alla produzione del tartufo.*

2. *attività didattiche ed informative, per la promozione della conoscenza nell'ambito della tartuficoltura.*

3. *azioni di promozione dei territori vocati alla tartuficoltura e dei relativi prodotti, come previsto dal programma di promozione delle produzioni venete del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e del Piano turistico annuale di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".*

*L'articolo 2 contiene la norma finanziaria.*

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988 N. 30  
“DISCIPLINA DELLA RACCOLTA COLTIVAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI”**

**Art. 1 - Modifiche all'articolo 15 legge regionale 28 giugno 1988 n. 30  
“Disciplina della raccolta coltivazione commercializzazione dei tartufi”.**

1. All'articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988 n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1 sono inserite le seguenti:

*a bis) azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie controllate e coltivate attraverso adeguati interventi colturali, avuto riguardo agli equilibri naturali preesistenti e funzionali alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree vocate alla produzione del tartufo;*

*a ter) attività didattiche ed informative, per la promozione della conoscenza dell'ambiente tartufigeno.*

b) dopo la lettera e bis) del comma 1 è inserita la seguente:

*e ter) azioni di promozione dei territori vocati alla produzione tartuficola e dei relativi prodotti, anche a valere nell'ambito del programma di promozione delle produzioni venete del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica” e del Piano turistico annuale di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.*

**Art. 2 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a bis), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025.

2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a ter), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera e ter) quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di

cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

## INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 15 legge regionale 28 giugno 1988 n. 30 “Disciplina della raccolta coltivazione commercializzazione dei tartufi”.....	3
Art. 2 - Norma finanziaria.....	3